



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Città Metropolitana di Torino
Area Vigilanza Sorveglianza - Polizia Municipale

PAGAMENTO DI UN PREAVVISO / VERBALE

Il pagamento può essere effettuato entro i 10 gg. dal preavviso di accertamento di violazione (apposto sul parabrezza del veicolo) senza aggravio di spese aggiuntive dovute a atti procedurali di accertamento, postali e di notifica nei seguenti modi:

- in contanti in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.00) nei giorni feriali presso l'Ufficio della Polizia Municipale sito in Piazza Parrocchia 4 - CAP 10020 Tel. 0119469.03 - 0119469760
- mediante versamento mediante Bonifico Bancario codice IBAN: IT27N0306930840100000300001 intestato a Comune Riva presso Chieri Tesoreria Comunale (è necessario indicare nella causale il n° del presente verbale, la data e il n° di targa)

Qualora nel termine dei 10 giorni non si effettui il pagamento del preavviso l'Ufficio procederà all'invio di un verbale di violazione al cui importo della sanzione saranno aggiunte spese dovute a atti procedurali di accertamento, postali. Le ricevute dell'avvenuto pagamento vanno conservate per 5 anni dalla notifica

PAGAMENTO CON SCONTO DEL 30%

Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione (si ricorda che se il quinto giorno è festivo, conta il primo feriale utile), l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero. La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.

MODALITA' PRESENTAZIONE RICORSO

Il trasgressore/obbligati in solido, se non effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre:

- **Ricorso al Prefetto di Torino** (art. 203-204 C.d.S.) **nel termine di 60 gg. dalla data di contestazione o dalla notificazione del presente verbale** da presentarsi o da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a questo Ufficio di Polizia Municipale o per via telematica, a mezzo di P.E.C. o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato all' indirizzo: comune.rivapressochieri@postecert.it secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.; il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica a mezzo posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione più eventuali spese. La medesima autorità, qualora non

ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Il provvedimento del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso presentando opposizione al Giudice di Pace di Torino.

- **Ricorso al Giudice di Pace di Torino** (art. 204-bis C.d.S.) **nel termine di 30 gg. dalla data di contestazione o dalla notificazione del presente verbale** (entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero) **alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto**, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e s.m.i. Il ricorso può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il Ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del Contributo Unificato e delle spese forfettizzate secondo gli importi fissati dagli Art. 13 e 30 DPR 115/2002 e s.m.i.

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

- 1) Ho ricevuto un verbale per una contravvenzione (preavviso di accertata violazione) che avevo già pagato: è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio di Polizia Municipale sito in Piazza Parrocchia 4 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario di apertura al pubblico 09.00 – 12.00 con il verbale notificato e la ricevuta del pagamento effettuato.
- 2) Ho ricevuto un verbale per un'autovettura che, alla data della contestazione, non possedevo più in quanto venduta: è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio di Polizia Municipale con il verbale notificato e una copia dell'atto notarile di vendita sul quale siano indicati i dati del nuovo acquirente, in modo che si possa notificare il verbale al nuovo proprietario.
- 3) Ho ricevuto un verbale ma la mia auto era stata rubata: è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio di Polizia Municipale con il verbale notificato ed una copia della denuncia di furto. Ovviamente per ottenere l'annullamento del verbale, la data del furto deve essere antecedente a quella dell'infrazione, con il relativo ricorso.
- 4) Ho ricevuto un verbale in cui è indicato un tipo di veicolo diverso dal mio: In questo caso è necessario presentare un ricorso allegando il verbale notificato e una copia della pagina della carta di circolazione in cui viene descritto il tipo del veicolo, in quanto si presuppone un errore di rilevazione o trascrizione dell'atto.
- 5) Ho ricevuto un verbale per un'auto concessa in leasing: è sufficiente inviare, anche tramite fax, copia del verbale con l'indicazione dei dati anagrafici completi della persona che aveva in uso il veicolo alla data dell'infrazione; nel caso in cui il veicolo fosse stato utilizzato da una Ditta occorre indicare anche P.IVA e/o C.F.
- 6) Fare ricorso avverso un preavviso di accertamento di violazione: non è possibile ricorrere contro un preavviso di accertata violazione: per poter proporre ricorso nei modi sopra riportati bisogna attendere la notifica del verbale di contestazione. Se nei termini previsti non effettuo il pagamento del verbale o non faccio ricorso: qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e, se consentito, non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre che per le spese di procedimento, notifica, eventuali maggiorazioni, aggi e diritti di riscossione.